



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA  
DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA  
DPF023 SERVIZIO Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria  
DPF023002 Ufficio Tutela Sanitaria**

**DGR n. 923 del 31/12/2025**

**OGGETTO:** RECEPIMENTO DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE, IL MINISTERO DELLA SALUTE, LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME, L'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, FINALIZZATO A FAVORIRE LE PROCEDURE DI INTERSCAMBIO DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DELLA CONDIZIONALITÀ SOCIALE IN AGRICOLTURA, APPROVATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281 (REP-ATTI N. 172/CSR DEL 2 OTTOBRE 2025),



DPA DIPARTIMENTO PRESIDENZA PROGRAMMAZIONE TURISMO

*DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale*

**Riunione di Giunta del:** 31/12/2025

**Presidente:** MARCO MARSILIO

<b>Componenti della Giunta:</b>	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA**  
**DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA**  
**DPF023 SERVIZIO Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria**  
**DPF023002 Ufficio Tutela Sanitaria**

**OGGETTO:** Recepimento del Protocollo di Intesa tra il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, il Ministero della Salute, le Regioni e Province autonome, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, finalizzato a favorire le procedure di interscambio delle informazioni necessarie per l'attuazione della condizionalità sociale in agricoltura, approvato, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Rep-Atti n. 172/CSR del 2 ottobre 2025),

**LA GIUNTA REGIONALE**

**RICHIAMATI:**

- la legge 23 dicembre 1978 n. 833, recante: *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* ed in particolare l'articolo 6, comma 1, lettere p) e z);
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;

**RICHIAMATI:**

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 ed in particolare l'art. 14 che ha introdotto la c.d. condizionalità sociale e l'allegato IV;
- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune ed in particolare gli art. 87, 88 e 89 sul sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalità sociale;
- il Regolamento (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 - 2027 (PSP) dell'Italia, approvato con Decisione di esecuzione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e sue successive modifiche e integrazioni, ed in particolare il capitolo 7.5, che prevede l'applicazione del meccanismo della condizionalità sociale, a partire dal 1° gennaio 2023, ai beneficiari dei pagamenti diretti ai sensi del Titolo III, Capo II del Reg. (UE) 2021/2115, e ai beneficiari dei pagamenti annuali di cui agli artt. 70, 71 e 72 del Capo IV del Reg. (UE) 2021/2115;
- il Decreto Interministeriale n. 664304 del 28 dicembre 2022 del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro della salute, ad oggetto *“Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 e del Regolamento (UE) 2021/2116”*, che:

- all'art. 2 definisce le regole della condizionalità sociale, l'intenzionalità dell'inosservanza contestata, la definitività dell'inosservanza constatata e indica l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) Coordinamento quale soggetto titolare delle funzioni di cui all'art. 3 del D.lgs. 21/05/2018, n. 74;
  - all'art. 3 individua le Regioni, tramite le Aziende sanitarie locali, tra le Autorità competenti in materia di legislazione sociale e lavoro;
  - all'art. 4 detta disposizioni per i contenuti delle convenzioni da stipulare a livello nazionale tra AGEA Coordinamento e dette Autorità competenti in merito al flusso dei dati relativi al sistema della condizionalità sociale;
- il Decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, *“Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”* ed in particolare gli articoli 2, 3 e 25, così come modificato dal Decreto legislativo 23 novembre 2023, n.188;
  - il Decreto Ministeriale del MASAF n. 337220 del 28 giugno 2023 *“Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”*, così come modificato dal Decreto Ministeriale del MASAF 31 gennaio 2024 *“Modifica del decreto del 28 giugno 2023, a seguito di disposizioni integrative e correttive apportate dal decreto legislativo del 23 novembre 2023, n. 188, al decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione di pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”*;

#### **DATO ATTO CHE:**

- la regolamentazione dell'UE sulla PAC 2023 – 2027 sopra richiamata ha introdotto la c.d. condizionalità sociale, che prevede per i beneficiari dei pagamenti diretti, ai sensi del Titolo III Capo II del Reg. (UE) 2021/2115, o dei pagamenti annuali di cui agli artt. 70, 71 e 72 del Capo IV dello stesso regolamento, l'applicazione di riduzioni di tali pagamenti in caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dall'attuazione: della Direttiva n. 2019/1152/UE relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea, della Direttiva n. 89/391/CEE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e della Direttiva n. 2009/104/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro, così come riportato nell'allegato IV del Reg. (UE) 2021/2115;
- l'infrazione delle norme sopra menzionate comporta l'applicazione di sanzioni proporzionate, efficaci e dissuasive (sotto forma di riduzione dei pagamenti da erogare ai beneficiari), conformemente al regolamento sul finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC (c.d. regolamento orizzontale, REG. (UE) N. 2021/2116), fermo restando il quadro nazionale vigente per quanto riguarda l'attuazione ed i controlli della normativa sul lavoro;
- la disciplina di dettaglio della materia a livello nazionale, e da ultimo il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 410739 del 4 agosto 2023, all'art. 3, comma 5, ha disposto di procedere alla stipula di *“convenzioni con le Autorità competenti per l'interscambio delle informazioni necessarie ad alimentare il fascicolo aziendale dell'agricoltore ai fini di assolvere le verifiche inerenti della condizionalità sociale”*;

**CONSIDERATO** che si rende necessario:

- procedere all'applicazione dal 1° gennaio 2023 delle regole della “condizionalità sociale” previste dalla normativa dell’Unione e nazionale sopra richiamata, riguardanti in particolare le informazioni raccolte a livello nazionale dalle “Autorità competenti” in sede di controllo presso “gli agricoltori o gli altri beneficiari dei pagamenti diretti richiesti a norma del Titolo III, Capo II, o degli articoli 70, 71 e 72 del Capo IV del Regolamento (UE) 2021/2115, per i quali è stata accertata in via definitiva la violazione di una o più norme nazionali di cui alle direttive elencate nell’allegato IV del Regolamento (UE) 2021/2115, così come previsto dall’art. 2 comma 1 del Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e ss.mm.ii.;
- le stesse informazioni devono essere messe a disposizione degli Organismi pagatori riconosciuti, competenti all’effettuazione delle riduzioni dagli aiuti PAC;
- tra le “Autorità competenti” risultano anche le Aziende sanitarie locali – ASL ricadenti nel territorio delle diverse Regioni;
- AGEA Coordinamento, con la nota di n. 93045 del 12 dicembre 2023, inviata alle “Autorità competenti” ha inteso avviare il procedimento per l’applicazione della Disciplina del regime di condizionalità sociale e per la gestione del “Flusso delle informazioni riguardante la condizionalità sociale” raccolte a livello nazionale;

**VISTO** il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, finalizzato a favorire le procedure di interscambio delle informazioni necessarie per l’attuazione della condizionalità sociale in agricoltura (Rep. Atti n. 172/CSR del 2 ottobre 2025 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano), sottoscritto il 18 novembre 2025, in allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** che il suddetto Protocollo di intesa ha le seguenti finalità:

- a) agevolare il flusso di dati finalizzati all’erogazione dei fondi per l’attuazione della condizionalità sociale in agricoltura, assicurando formalmente il pieno coinvolgimento delle Regioni e definendo le modalità per l’interscambio dei flussi di informazione tra queste ed AGEA Coordinamento, relativamente ai controlli effettuati dalle ASL, in qualità di Autorità competenti;
- b) alimentare il sistema di Coordinamento AGEA rivolto a comunicare agli Organismi Pagatori quanto necessario per applicare le conseguenti riduzioni degli aiuti PAC, in attuazione, dal 1° gennaio 2023, delle regole relative alla condizionalità sociale;

**CONSIDERATO** altresì che, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del richiamato Protocollo di intesa, le Regioni e Province autonome, entro 30 giorni dalla sottoscrizione di detto Protocollo, emanano gli atti di recepimento dello stesso e li inviano alla Segreteria della Conferenza delle Regioni, che a sua volta provvede ad informare il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, il Ministero della Salute ed Agea Coordinamento;

**RITENUTO** pertanto necessario:

- recepire il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, il Ministero della Salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, finalizzato a favorire le procedure di interscambio delle informazioni necessarie per l’attuazione della condizionalità sociale in agricoltura (Rep. Atti n. 172/CSR del 2 ottobre 2025 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano), sottoscritto il 18 novembre 2025, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- disporre che, ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal sopracitato protocollo, l’interscambio dei dati venga coordinato dal Dipartimento Sanità tramite gli uffici competenti, in conformità con quanto previsto dalle norme in materia di protezione dei dati personali;
- di dare mandato al Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria del Dipartimento Sanità di provvedere con successivo atto a definire le modalità operative di interscambio delle informazioni sulla condizionalità sociale in conformità con quanto contenuto nell’Allegato tecnico a corredo del citato protocollo;

**DATO ATTO** che dal presente provvedimento non derivano oneri per il bilancio regionale;

**VISTI:**

- il Regolamento (UE) n. 2016/679 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati”;
- il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali di cui al provvedimento n. 470 del 4 agosto 2025;

**RITENUTO** pertanto di disporre che, ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal sopracitato protocollo, l’interscambio dei dati venga coordinato attraverso il competente Dipartimento Sanità;

**VISTA** la l.r. 77/1999

1. il Dirigente del Servizio competente nella materia trattata nel presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in calce;
2. il Direttore del Dipartimento Sanità e la Direttrice del Dipartimento Agricoltura, con la sottoscrizione del presente provvedimento, sulla base del parere favorevole di cui al precedente punto 1, attestano che lo stesso è conforme agli indirizzi, alle funzioni e agli obiettivi assegnati ai Dipartimenti di riferimento;

- A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge

-

- **DELIBERA**

- **per i motivi espressi in narrativa, da intendersi qui integralmente riportati**

1. **DI PRENDERE ATTO** della sottoscrizione del Protocollo d’intesa, parte integrante e sostanziale del presente atto, del 18 novembre 2025 tra il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome e l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - trasmesso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con nota prot. n. 7527/C7SAN/C10AGR/CSR del 1° dicembre 2025 - finalizzato a definire e uniformare le procedure di interscambio dei dati necessari all’attuazione della condizionalità sociale in agricoltura, e di procedere alla sua adozione formale;

2. **DI DEMANDARE** al Dipartimento Sanità la trasmissione dei dati, in ottemperanza delle prescrizioni formulate dal Garante per la protezione dei dati di cui al provvedimento n. 470 del 4 agosto 2025;

3. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla Segreteria della Conferenza delle Regioni ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del Protocollo d’Intesa;

4. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale (BURA) ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della LR. n. 36/2022 e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo;

5. **DI ATTESTARE** che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013;

6. **DI DARE** atto che l’attuazione del presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA  
DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA  
DPF023 SERVIZIO Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria  
DPF023002 Ufficio Tutela Sanitaria**

**RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA**

ESTENSORE  
Arianna Cutilli  
*(Firmato elettronicamente)*

---

RESPONSABILE UFFICIO DPF023002 Ufficio Tutela Sanitaria  
Arianna Cutilli  
*(Firmato elettronicamente)*

---

DIRIGENTE  
DPF023 SERVIZIO Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria  
Luigi Petrucci  
*(Firmato digitalmente)*

---

DIRETTORE  
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA  
Camillo Odio  
*(Firmato digitalmente)*

---

DIRETTORE  
DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA  
Elena Sico  
*(Firmato digitalmente)*

---

ASSESSORE  
A05 Salute; Famiglia e Pari Opportunità.  
Nicoletta Veri  
*(Firmato digitalmente)*

---

ASSESSORE  
A01 Agricoltura; Caccia e Pesca; Parchi e riserve naturali; Sistema idrico; Ambiente.  
Emanuele Imprudente  
*(Firmato digitalmente)*

---



### **RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE**

**Nome allegato:** Prot. 01.12.2025.1209234.E\_All\_N\_1\_PROTOCOLLO\_INTESA\_FIRMATO.pdf

**Impronta** 2EF659D0FFD0FBB3D809A6B0C04FD34D8EECE83587A4374DBA31F27A616944C0





## **RIEPILOGO FIRME DELIBERA**

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA  
DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA  
DPF023 SERVIZIO Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria  
DPF023002 Ufficio Tutela Sanitaria**

*(Firmato digitalmente da)*

**MARCO MARSILIO  
PRESIDENTE**

Data: 31/12/2025 13:20:13

Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

*(Firmato digitalmente da)*

**MARCO DE SANTIS  
SEGRETARIO**

Data: 31/12/2025 13:44:36

Nr. di serie certificato: 34886817878834751223301030909287079135